



Società Editoriale Il Fatto S.p.A.

Sede legale in Via Sant'Erasmus 2, Roma

Capitale sociale Euro 2.501.000

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma 10460121006

n. R.E.A. RM – 1233361

**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.
del 29 aprile 2024 ore 15:00 in prima convocazione e in data 3 maggio 2024, occorrendo, in
seconda convocazione, stessa ora**

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno

Egregi Azionisti,

la presente relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Società Editoriale Il Fatto S.p.A. ("Seif" o "Società") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata, in sede ordinaria e straordinaria esclusivamente mediante telecomunicazione in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 3 maggio 2024 alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- 1. Modifiche agli artt. 17, 18, 19 e 25 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del consiglio di amministrazione:**
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.**
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
 - e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 4. Nomina del collegio sindacale:**
 - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**
 - b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Parte straordinaria

1. Modifiche agli artt. 17, 18, 19 e 25 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, siete stati convocati in assemblea per deliberare in ordine alle proposte di modifica di taluni articoli dello statuto sociale della Società per introdurre la facoltà della Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite ricorso al rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") ed eventualmente anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza la necessaria presenza nello stesso luogo di presidente e segretario e, in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", apportare le relative modifiche in questo senso allo statuto.

Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il Legislatore ha approvato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("Decreto"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto ha riconosciuto a tutte le società, per il periodo dell'emergenza pandemica, la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea "esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF" al quale "possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF".

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal Legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024", sino al 31 dicembre 2024.

La citata previsione ha introdotto il nuovo art. 135-undecies.1 TUF che riconosce la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. L'art. 135-undecies.1 TUF si applica anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

Viene proposta la conseguente modifica dell'art. 19 dello Statuto, ormai superata.

Si propone altresì di modificare l'art. 18 dello Statuto prevedendo l'introduzione della possibilità di svolgere le assemblee esclusivamente mediante ricorso a mezzi di telecomunicazione anche senza necessità, come ora indicato dall'art. 18 dello statuto, che il presidente e il segretario siano nello stesso luogo. Va chiarito che la presenza congiunta di questi soggetti nello stesso luogo era stata originariamente considerata imprescindibile in quanto funzionale alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente sia dal Segretario. Tuttavia, tale requisito non appare confacente ai casi in cui l'intervento dei partecipanti avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tale ipotesi redigere il verbale in un momento successivo con la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Da ultimo, in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", si propone di eliminare all'articolo 26 ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("EGA") della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.

Nella tabella di seguito vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando in grassetto, nel nuovo testo, le parti aggiunte e in carattere barrato le parti eliminate:

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 17 – Intervento all’assemblea</p> <p>Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>La legittimazione all’esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>	<p><i>Art. 17 – Intervento all’assemblea</i></p> <p>Possono intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente Statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>La legittimazione all’esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l’intervento dei soci e l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (“TUF”), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.</p>
<p><i>Art. 18 Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</i></p> <p>È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>(a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</p> <p>(b) che sia consentito al presidente dell’assemblea accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>(d) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione</p>	<p><i>Art. 18 Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</i></p> <p>È possibile tenere le riunioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>Ai sensi dell’art. 2370, comma 4, cod. civ., l’intervento all’Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall’avviso di convocazione e con le modalità consentite dal presidente dell’assemblea. Nell’avviso di convocazione può essere stabilito che l’Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente, omettendo l’indicazione del luogo fisico di</p>

<p>simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;</p> <p>(e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire</p>	<p>svolgimento della riunione. di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>(a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;</p> <p>(b) che sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p>(eb) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>(ec) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;</p> <p>(ed) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.</p>
<p><i>Articolo 19 Rappresentanza in assemblea</i></p> <p>Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.</p> <p>La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per 15 richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee.</p>	<p><i>Articolo 19 Rappresentanza in assemblea</i></p> <p>Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.</p> <p>La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per 15 richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere designati a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee.</p>
<p><i>Art. 25 - Nomina e sostituzione degli amministratori</i></p> <p>[...]</p> <p>Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, a pena di invalidità, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:</p> <p>(a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della</p>	<p><i>Art. 25 - Nomina e sostituzione degli amministratori</i></p> <p>[...]</p> <p>Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, a pena di invalidità, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla società:</p> <p>(a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della</p>

<p>percentuale di capitale detenuto nonché idonea attestazione circa il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 dello statuto in capo a ciascuno degli azionisti che presenta la lista;</p> <p>(b) il <i>curriculum vitae</i> dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la rispettiva carica;</p> <p>(c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto sociale;</p> <p>(d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;</p> <p>(e) una dichiarazione rilasciata dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società;</p> <p>(f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>[...]</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e siano mantenuti l'equilibrio tra i genere e la presenza in consiglio di almeno 1 (uno) amministratore, ovvero almeno 2 (due) amministratori se l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette), in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</p> <p>[...]</p>	<p>percentuale di capitale detenuto nonché idonea attestazione circa il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 dello statuto in capo a ciascuno degli azionisti che presenta la lista;</p> <p>(b) il <i>curriculum vitae</i> dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la rispettiva carica;</p> <p>(c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto sociale;</p> <p>(d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;</p> <p>(e) una dichiarazione rilasciata dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società;</p> <p>(e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>[...]</p> <p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e siano mantenuti l'equilibrio tra i genere e la presenza in consiglio di almeno 1 (uno) amministratore, ovvero almeno 2 (due) amministratori se l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette), in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</p> <p>[...]</p>
---	---

Le proposte modifiche statutarie, non legittimano il diritto di recesso.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A., vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- 1. di modificare gli art. 17, 18, 19 e 25 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente"*

Parte ordinaria

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio di Seif e prendere visione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024.

Il bilancio di esercizio è comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita pari a Euro 706.785.

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita pari a Euro 2.388.040.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con al fascicolo del bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società www.seif-spa.com, sezione "Investor Relations/Assemblee", e sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, nella sezione "Azioni/Documenti" nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.,

- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie"*

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 della Società il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2024, evidenzia una perdita pari a Euro 706.785.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, vi proponiamo di destinare a nuovo la perdita di Euro 706.785 e di procedere alla copertura della mediante utilizzo delle riserve disponibili del Patrimonio Netto.

Alla luce di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione la seguente

Proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Società Editoriale Il Fatto S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione*

delibera

- 1.** *di destinare a nuovo la perdita di esercizio di Euro 706.785 e di ripianarla mediante l'utilizzo di riserve disponibili del Patrimonio Netto;*
- 2.** *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato – ogni più ampio potere per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima, le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali o sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competente"*

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**
- c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021 e integrato in data 29 aprile 2022.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a: (i) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; (ii) determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; (iii) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (iv) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e (v) determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

Il Consiglio attualmente in carica è composto da 5 (cinque) componenti. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti.

Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a determinare – entro i limiti statutariamente previsti – la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), i quali dovrà o dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 dello Statuto, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Si ricorda, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, cui si rimanda per quanto non riportato di seguito, che il candidato: (i) non deve essere stato sottoposto a interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o, comunque, rientrare in una delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (ii) non deve essere stato assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione

di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962 n. 57 e alla L. 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; (iii) non deve essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, o aver patteggiato una pena detentiva, salvi gli effetti della riabilitazione: (a) per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola i settori dell'editoria, dell'assicurazione, il settore finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; (b) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare); (c) per un qualunque reato non colposo perseguibile d'ufficio, con applicazione della pena alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno; (iv) non deve esser stato emesso nei suoi confronti un decreto che disponga il giudizio o un decreto che disponga il giudizio immediato in relazione a delitti di criminalità organizzata e reati contro la pubblica amministrazione, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva.

Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) ovvero 2 (due) se il consiglio di amministrazione sia nello specifico composto da più di 7 (sette) componenti, consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, D. Lgs 58/1998 ("TUF").

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti il principio di equilibrio tra generi previsto dallo Statuto, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso.

Sul punto, si ricorda che la composizione del consiglio di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi al fine di garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, a pena di invalidità, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: (a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto nonché idonea attestazione circa il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 dello statuto in capo a ciascuno degli azionisti che presenta la lista; (b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per la rispettiva carica; (c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto sociale; (d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Si rappresenta che, in considerazione delle modifiche proposte in parte straordinaria dell'Assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 29 aprile 2024 (e occorrendo in data 3 maggio 2024) non sarà più necessario, in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", depositare, tale dichiarazione, vista anche l'abrogazione della procedura per la valutazione dell'amministratore indipendente.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite fiduciario.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; (ii) dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli amministratori del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista più votata sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto del principio di riparto tra i generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede a una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo restando che almeno 1 (uno) amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e se l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette), almeno 2 (due) amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

Requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli amministratori

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, cui si rinvia per quanto qui di seguito non riportato, gli amministratori sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e che: (i) non rivestano o abbiano rivestito nei due anni precedenti la nomina: (a) cariche pubbliche elettive o di nomina; (b) cariche all'interno di partiti politici o in organizzazioni sindacali; (c) il ruolo di esponenti aziendali o dipendenti di società o enti che editano giornali quotidiani; e (ii) abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività: (a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti (anche pubblici) del settore editoriale o in imprese pubbliche e private; (b) attività professionali in materie attinenti al settore editoriale o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o aventi rilievo per il settore editoriale; o (c) attività di avvocato, di magistrato, di commercialista o di giornalista professionista.

Ancora, gli amministratori (i) devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-*quinquies*, TUF; (ii) non devono essere stati sottoposti a interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o, comunque, rientrare in una delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (iii) non devono essere stati assoggettati a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962 n. 57 e alla L. 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), salvi gli effetti della riabilitazione; (iv) non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o aver patteggiato una pena detentiva, salvi gli effetti della riabilitazione: (a) per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola i settori dell'editoria, dell'assicurazione, il settore finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; (b) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare); (c) per un qualunque reato non colposo perseguibile d'ufficio, con applicazione della pena alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno; (iv) non deve esser stato

emesso nei loro confronti un decreto che disponga il giudizio o un decreto che disponga il giudizio immediato in relazione a delitti di criminalità organizzata e reati contro la pubblica amministrazione, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva.

Come sopra riportato, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Se l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da un numero superiore a 7 (sette), almeno 2 (due) dei componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.

In considerazione di tutto quanto precede, gli azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo articolo 23 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative alla precedente lettera c) all'ordine del giorno, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, e agli stessi potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

Ai sensi dell'articolo 24 stesso, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, con esclusione di quelli investiti di particolari cariche, i compensi dei quali saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Si invita l'Assemblea a determinare il compenso spettante agli Amministratori, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge e dello Statuto Sociale;
- deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare il compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:

- a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**
- b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
- c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società nominato dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2021.

Siete dunque chiamati a deliberare in merito a: (i) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; (ii) nomina del Presidente del Collegio Sindacale; e (iii) determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

- a. Nomina componenti del Collegio Sindacale**
- b. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, al quale si fa espresso rinvio per quanto non riportato di seguito, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), i quali dovrà o dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 dello statuto, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Si ricorda, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, cui si rimanda per quanto non riportato di seguito, il candidato: (i) non deve essere stato sottoposto a interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o, comunque, rientrare in una delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; (ii) non deve essere stato assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le *organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*) o della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956 n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962 n. 57 e alla L. 31 maggio 1965 n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia), e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; (iii) non deve essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, o aver patteggiato una pena detentiva, salvi gli effetti della riabilitazione: (a) per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola i settori dell'editoria, dell'assicurazione, il settore finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni; (b) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare); (c) per un qualunque reato non colposo perseguibile d'ufficio, con applicazione della pena alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno; (iv) non deve esser stato emesso nei suoi confronti un decreto che disponga il giudizio o un decreto che disponga il giudizio immediato in relazione a delitti di criminalità organizzata e reati contro la pubblica amministrazione, senza che sia intervenuta una sentenza di proscioglimento anche non definitiva.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, a pena di invalidità, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società: (a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto nonché idonea attestazione circa il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 dello statuto in capo a ciascuno degli

azionisti che presenta la lista; (b) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; (c) una informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli di onorabilità, professionalità, indipendenza e relativi al cumulo degli incarichi, previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dallo Statuto e dalla loro accettazione della candidatura e della carica, se eletti; (d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (e) da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del collegio sindacale rispetti il principio di equilibrio tra generi previsto dallo statuto, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso.

Sul punto, si rammenta che la composizione del collegio sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi, al fine di garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei sindaci eletti.

Si ricorda, a tal proposito, che i sindaci devono essere anche in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.

Ciascun azionista non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite fiduciario.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti, che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il candidato eletto dalla lista risultata seconda sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, i sindaci del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista più votata sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto del principio di riparto tra i generi, i sindaci mancanti saranno eletti dall'assemblea con maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In considerazione di tutto quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale che saranno predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate.

c. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Con riguardo alla determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, si rammenta che – ai sensi dell’art. 2402 del codice civile e dell’art. 34 dello Statuto – la misura dei compensi del Collegio Sindacale effettivi è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Si invita l’Assemblea a determinare il compenso spettante ai sindaci, sulla base delle proposte che potranno essere formulate.

In virtù di quanto sopra, vi invitiamo a

- deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l’elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto Sociale;
- procedere alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- determinare il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

Roma, 12 aprile 2024